

SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA, NIDO E PRIMARIA S. ANTONIO
Via della Balduina, 296 – 00136 – ROMA
Cod. Mecc. RM1A073004 RM1E19000L
Tel. 06/354 97 606 e-mail: mdcromamm@tiscali.it

Roma, 19 Settembre 2023
Circolare N. 3/2023

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Oggetto: riammissione a scuola a seguito di malattia. I diversi casi.

In caso di malattia del bambino/a, allo stato attuale non serve più il certificato medico per il rientro, ma è gradita opportuna comunicazione ai docenti circa il motivo dell'assenza. A partire dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (art.68 - *Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, comma 2*), infatti, non è più necessario per le famiglie portare il certificato medico per le assenze per malattia superiori ai tre giorni per nido ed infanzia/cinque giorni per la scuola primaria. La presentazione dei certificati medici, però, è ancora prevista *"esclusivamente qualora: i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica."* (L. R. Lazio n. 7/2018 - art.68 - comma 1 a).

L'obbligo di presentazione del certificato medico era stato reintrodotto in occasione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, poi, con la cessazione dello stato di emergenza, è di nuovo tornata in vigore la L.R. 22/10/2018, n.7. La Regione Lazio ha dichiarato, pertanto, con Circolare Regione Lazio n°317337 del 30-03-2022, non più necessari i certificati medici per la riammissione a scuola (tornando di fatto alla succitata normativa pre-covid). Rimangono esclusi, dall'abolizione del certificato medico, i casi in cui sia richiesta la certificazione per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica, come sopra ricordato. Anche le ultime disposizioni fornite da maggio ad agosto 2023, si veda anche Legge omnibus (per l'ambito sanitario) concordano nell'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico di riammissione a scuola, oltre i 3/5 giorni di assenza per malattia, salvo quando richiesto da misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica.

Raccomandazioni. L'assenza di certificato medico non solleva i genitori dai controlli di *routine* sulla salute dei propri figli, anzi, li rende più consapevoli e richiede un maggior senso di responsabilità genitoriale circa la cura e la gestione dei propri figli. In caso di malattie infettive, ad esempio morbillo, varicella, scarlattina, è sempre bene osservare un periodo di convalescenza, dopo che sono passati i sintomi, prima di riprendere la scuola o qualsiasi altra attività in comunità. Tutto ciò a tutela della salute del bimbo che ha avuto la malattia, che può essere indebolito e

quindi maggiormente esposto al rischio di contrarre di nuove, e per il benessere di tutti. E'opportuno, inoltre, monitorare scrupolosamente lo stato di salute dei propri figli, anche prima di mandarli a scuola, nel rispetto di tutti e sulla base delle raccomandazioni dei pediatri circa il fatto che le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, pertanto si invitano i genitori a non sottovalutare il bambino che accusa un po' di malessere o che ha già qualche linea di febbre, facendo attenzione a non mandarlo a scuola prima che la sua infezione si manifesti pienamente, qualora per l'appunto lo stesso abbia già manifestato dei sintomi.

Stando a quanto previsto dalle norme, il Dirigente scolastico, che non può essere al corrente della reale causa dell'assenza dell'alunno, dovendo attenersi alla responsabilità genitoriale ed a quanto dichiarato dai genitori stessi, ammetterà in classe lo studente che sia stato assente per malattia ed ovviamente per il quale non abbia ricevuto dalle autorità mediche competenti la notifica obbligatoria in caso di malattia infettiva.

Alcune volte i sintomi possono insorgere all'improvviso, durante l'orario scolastico; pertanto il personale educativo si riserva di rilevare la temperatura dei bambini al momento dell'ingresso a scuola o nei vari momenti della giornata, se l'alunno dovesse accusare malessere o senso di stanchezza eccessivo. Le educatrici del nido ed i docenti di infanzia e primaria possono allontanare il bambino da scuola, per il bene e la sicurezza di tutti, nei seguenti casi: febbre > 37,5°C; vomito ripetuto; diarrea (almeno 3 scariche liquide); esantema; congiuntivite. Il bambino potrà essere riammesso a scuola solo senza sintomatologia in atto.

Attenzione! L'obbligo di presentare il certificato medico rimane solo per alcune malattie, che sono: le diarree batteriche (ad esempio salmonella, shigella, campylobacter), le epatiti virali e le forme di parassitosi cutanea (ad esempio tigna, scabbia); quando lo richiedano misure di profilassi a livello internazionale e nazionale per esigenza di sanità pubblica (situazioni di particolare criticità). In tutti questi casi, il certificato di riammissione scolastica viene rilasciato dai servizi di pediatria di comunità dell'ASL presenti in ogni distretto, non dal pediatria di libera scelta.

Altri casi:

1. per la gestione di casi covid si rimanda alla circolare interna 1 del 13/09/2023 ed al senso di responsabilità di ciascuno di noi;
2. pediculosi. Ai genitori dei bambini che frequentano una collettività spetta la responsabilità principale della prevenzione ed identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare dei propri figli. In presenza di casi di pediculosi, la vigente normativa, prevede la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti, fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante. L'insegnante che nota segni di infestazione sul singolo bambino ha il dovere di segnalare la sospetta pediculosi al dirigente scolastico, provvedendo poi a chiamare i genitori. Solo lo studente con i pidocchi deve eseguire il trattamento previsto, secondo indicazioni del proprio medico curante; può tornare a scuola il mattino seguente il primo trattamento, ma ai fini dell'ammissione a scuola è richiesta un'autocertificazione da parte dei genitori di avvenuto trattamento antiparassitario. Qualora si verifichino frequenti recidive, legate soprattutto alla scarsa sensibilità al problema da parte di alcuni genitori o in caso di epidemia nello stesso gruppo sezione, è necessario che, per poter frequentare la comunità, i casi accertati e quelli sospetti esibiscano certificazione medica di non contagiosità. Qualora l'alunno non venga adeguatamente sottoposto a trattamento antiparassitario, il Dirigente Scolastico dovrà disporre il suo allontanamento obbligatorio in modo da interrompere la catena

di trasmissione e verrà inviata ai genitori una lettera in cui è richiesto un certificato medico di avvenuto trattamento ai fini della riammissione a scuola.

3. Per tutti gli altri casi, dovuti a motivi diversi da malattia, quindi per assenza già prevista (es. settimana bianca o altro), come regola del nostro Istituto, resta la comunicazione preventiva di assenza ai docenti, come fatto finora. Si ricorda che anche in caso di assenze "programmate" non serve alcun certificato, ma occorre fornire preventiva comunicazione ai propri docenti ed alla scuola a mezzo mail.

Si raccomanda a genitori, docenti e dirigente scolastico, ciascuno per le parti di competenza, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nella presente circolare.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Francesca Picella

